

L'accertamento sintetico

Roberto Politi - 23 aprile 2014
roberto.politi@libero.it

L'accertamento analitico (art. 38 D.P.R. 600/1973, commi 1-3)

- ▶ Nell'accertamento analitico il reddito viene determinato con riferimento alle singole categorie reddituali indicate all'art.6 del T.U.I.R.
- ▶ L'indagine è volta a scoprire la fonte del reddito non dichiarato
- ▶ Conseguentemente la dichiarazione del contribuente viene integrata in modo specifico
- ▶ L'infedeltà dei dati dichiarati può essere desunta dalla stessa dichiarazione oggetto di rettifica, dalle dichiarazioni degli anni precedenti, dai dati e notizie raccolti dagli uffici nello svolgimento delle loro attività, nonché da presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti

L'accertamento sintetico (art. 38 D.P.R. 600/1973, commi 4 e ss.)

- ▶ Indipendentemente dall'attivazione dell'accertamento analitico o di quello basato sulle scritture contabili, l'Ufficio può determinare sinteticamente il reddito del contribuente sulla base delle spese di qualunque genere sostenute nel periodo d'imposta
- ▶ In tal caso il reddito viene determinato dall'Ufficio senza individuare la fonte che lo ha prodotto
- ▶ L'accertamento sintetico si basa sul presupposto logico in base al quale se è stata sostenuta una spesa si deve ipotizzare che a monte sia stato prodotto un reddito che ha consentito l'esistenza di quella spesa

Prima dell'entrata in vigore del D.L. 78/2010

- ▶ La ricostruzione sintetica del reddito si basava sul contenuto induttivo di alcuni elementi e circostanze di fatto certi
- ▶ Da un lato si faceva riferimento alle spese presunte per l'utilizzo ed il mantenimento di alcuni beni e servizi, come ad es. l'autovettura, la casa, la barca, l'aeromobile, la colf, le assicurazioni
- ▶ Emanazione del D.M. 10/09/1992 e del D.M. 19/11/1992 per quantificare la spesa riferita alla disponibilità di tali beni e servizi e quindi il presumibile reddito riferibile al contribuente
- ▶ Dall'altro lato l'attenzione veniva incentrata sulla spesa per incrementi patrimoniali (es. acquisto di immobili o investimenti finanziari), che si presumeva sostenuta con i redditi conseguiti nell'anno in cui era stata effettuata e nei quattro precedenti

Prima dell'entrata in vigore del D.L. 78/2010

- ▶ Lo scostamento doveva superare il 25% del reddito dichiarato
- ▶ La non congruità rispetto al contenuto induttivo degli elementi e circostanze di fatto certi doveva protrarsi per almeno due periodi d'imposta
- ▶ Al contribuente era concesso dimostrare, con esibizione di idonea documentazione, che il maggior reddito accertabile era in realtà formato da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta
- ▶ Questo insieme di regole rimane applicabile agli accertamenti relativi ai periodi d'imposta precedenti l'anno 2009

Novità dell'art.22 del D.L. 78/2010

- ▶ Il legislatore intende aggiornare l'accertamento sintetico, pur mantenendone le basi logiche, allo scopo di adeguarlo al mutato contesto socio-economico
- ▶ L'accertamento sintetico viene reso «più efficiente» e dotato di «garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio»
- ▶ Lo scostamento che consente l'attivazione dell'accertamento sintetico viene ridotto dal 25% al 20%.

In caso di reddito dichiarato pari a 1.000, l'accertamento sintetico è attivabile quando è possibile indurre l'esistenza di un reddito pari ad almeno 1.201

- ▶ Sparisce la possibilità di «spalmare» una spesa per investimento nell'arco di cinque anni
- ▶ Le novità entrano in vigore con gli accertamenti relativi all'annualità 2009

Novità dell'art.22 del D.L. 78/2010

- ▶ Nel nuovo accertamento sintetico gli «elementi e circostanze di fatto certi» sono sostituiti dalle «spese di qualunque genere», assegnando al termine «spesa» il significato di esborso monetario effettivo
- ▶ In sostanza, ad ogni euro di spesa riscontrato nell'anno 20XX deve corrispondere un euro di reddito prodotto nel medesimo anno
- ▶ Al contribuente è data facoltà di dimostrare che il finanziamento della spesa è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile

E' possibile applicare il nuovo testo normativo anche ai periodi ante-2009 ?

- ▶ La lettera della norma sembra escludere un'applicazione retroattiva, tuttavia il D.L. 78/2010 esplicita l'intenzione di procedere ad un adeguamento dello strumento al mutato contesto socio-economico
- ▶ Analogamente agli studi di settore (altro strumento che utilizza risultanze standardizzate), si potrebbe argomentare che la versione più evoluta possa essere utilizzata dal contribuente a proprio favore
- ▶ Alcune sentenze di Commissioni Tributarie hanno dato segnali di apertura in tal senso (CTR Veneto 123/30/13, CTP Reggio Emilia 74/2/2013)
- ▶ La Cassazione ha individuato nel redditometro la natura di normativa procedimentale e quindi applicabile anche retroattivamente (Sentenza 13776/2013)

Novità dell'art.22 del D.L. 78/2010

- ▶ La determinazione sintetica del reddito, oltre che sulle spese di qualsiasi genere, può fondarsi anche sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare in G.U. con periodicità biennale



In pratica con l'avvento del D.L. 78/2010...

- ▶ Si introduce l'equivalenza per cui ad ogni euro di spesa corrisponde un euro di reddito
- ▶ Oltre a basarsi sulle spese del singolo contribuente, l'Amministrazione potrà basare l'accertamento sintetico su alcuni elementi che di per sé manifestano l'esistenza di una capacità contributiva
- ▶ L'individuazione di tali elementi, riconducibili comunque al concetto di spesa, nonché della loro attitudine a far desumere il possesso di un reddito è demandata ad un decreto ministeriale che deve tener conto dell'analisi di campioni significativi di contribuenti
- ▶ I contribuenti devono essere classificati secondo la tipologia di nucleo familiare e di localizzazione territoriale di appartenenza

L'attuazione del D.L. 78/2010: il D.M. 24/12/2012

- ▶ Il D.M. 24/12/2012 in primo luogo sancisce la suddivisione delle famiglie italiane in funzione della tipologia di composizione e della localizzazione
- ▶ Considerando le 5 aree territoriali (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud ed Isole) si perviene a 55 tipologie di famiglie complessive

11 Tipologie di famiglie

Persona sola con meno di 35 anni	Coppia senza figli con meno di 35 anni
Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni	Coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni
Persona sola con 65 anni o più	Coppia senza figli con 65 anni o più
Coppia con un figlio	Coppia con due figli
Coppia con tre o più figli	Monogenitore
Altre tipologie	

I contenuti del D.M. 24/12/2012

- ▶ Elemento indicativo di capacità contributiva => spesa sostenuta per l'acquisto di servizi e beni e per il loro mantenimento
- ▶ I servizi e beni sono individuati in una tabella allegata al Decreto
- ▶ Contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva => si individua tenendo conto della spesa media, per gruppi e categorie di consumi, del nucleo familiare di appartenenza del contribuente. In particolare si fa riferimento all'indagine annuale Istat sui consumi ovvero alle «risultanze di analisi e studi socio economici, anche di settore»
- ▶ In pratica in presenza di spese indicate nella tabella allegata al Decreto si considera il maggiore tra il dato disponibile o risultante in Anagrafe Tributaria e quello determinato dalla spesa media Istat o da analisi e studi economici
- ▶ Viene altresì aggiunta la quota di risparmio formatasi nell'anno

Le categorie di beni e servizi previste nel D.M. 24/12/2012

- ▶ Consumi di generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature
- ▶ Abitazione
- ▶ Combustibili ed energia
- ▶ Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa
- ▶ Sanità
- ▶ Trasporti
- ▶ Comunicazione
- ▶ Istruzione
- ▶ Tempo libero, cultura e giochi
- ▶ Altri beni e servizi
- ▶ Investimenti immobiliari e mobiliari

La ricostruzione del reddito secondo il D.M. 24/12/2012

- ▶ Spese effettivamente sostenute dal contribuente, anche diverse da quelle indicate nella tabella allegata al Decreto
- ▶ Quota parte, attribuibile al contribuente, dell'ammontare della spesa media Istat riferita ai consumi del nucleo familiare di appartenenza
- ▶ Ulteriori spese riferite a beni e servizi, presenti nella tabella allegata al Decreto, in misura pari a quella risultante da analisi e studi economici (???)
- ▶ Incrementi patrimoniali del contribuente riscontrati nell'anno (pari agli investimenti dell'anno meno i disinvestimenti dell'anno stesso e dei quattro precedenti)
- ▶ Quota di risparmio formatasi nell'anno
- ▶ Al contribuente si imputano anche le spese relative ai familiari a carico
- ▶ Sono esclusi i beni e servizi relativi all'attività d'impresa o professionale svolta

La prova contraria secondo il D.M. 24/12/2012

- ▶ Il contribuente ha «facoltà di dimostrare» che il finanziamento delle spese è avvenuto:
 - con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta
 - con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta
 - con redditi legalmente esclusi dalla base imponibile
 - da parte di altri soggetti
- ▶ Il contribuente può anche dimostrare il diverso ammontare delle spese attribuite al medesimo

Prima «attuazione» del D.M. 24/12/2012 con la circolare n.24/E del 31/07/2013

La ricostruzione sintetica del reddito del contribuente terrà conto di:

- ▶ spese certe (sono oggettivamente riscontrabili e note sia al Contribuente che all'Amministrazione)
- ▶ spese per elementi certi (applicazione dei valori medi Istat ad elementi presenti in Anagrafe Tributaria, come ad es. potenza delle auto, lunghezza delle barche ecc.)
- ▶ spese Istat (spese per beni e servizi di uso corrente il cui importo viene prelevato dall'indagine annuale Istat sui consumi delle famiglie, tenuto conto della composizione e dell'area geografica di appartenenza del nucleo familiare del contribuente)
- ▶ spesa sostenuta nell'anno per l'acquisto di beni e servizi durevoli
- ▶ quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno

Alcuni spunti dalla Circolare n.24/E: la determinazione del lifestage

- ▶ L'individuazione del lifestage, ossia del nucleo familiare-tipo cui appartiene al contribuente, avviene sulla base del prospetto dei familiari a carico compilato in sede di dichiarazione dei redditi
- ▶ Spetta al contribuente rappresentare che la sua situazione è diversa da quella ipotizzata



Alcuni spunti della Circolare n.24/E: il fitto figurativo

Si applica qualora non sia possibile individuare nel Comune di residenza:

- ▶ Una casa di proprietà o posseduta in base ad un diritto reale
- ▶ Una casa condotta in locazione
- ▶ Una casa in uso gratuito
- ▶ In questo caso si imputa al contribuente la spesa per il c.d. «fitto figurativo»:
- ▶ Valore del canone di locazione al mq. per un abitazione A/2 nel Comune di residenza (dati OMI), moltiplicato per la consistenza media delle abitazioni (mq.75)
- ▶ Il valore che si ottiene è rappresentativo di tutte le tipologie di spese afferenti l'abitazione



Alcuni spunti della Circolare n.24/E: le spese per l'abitazione

- ▶ In caso di mutuo si considerano le rate effettivamente pagate nell'anno, compresi gli interessi moratori
- ▶ In caso di locazione, si considerano i canoni come risultanti dal contratto registrato
- ▶ A queste spese certe si sommano quelle di gestione connesse con il godimento del bene
- ▶ Tra queste ultime vengono imputate secondo le medie Istat le spese per acqua, condominio e manutenzione ordinaria
- ▶ Si sarebbero dovute imputare secondo le medie Istat le spese per elettrodomestici, arredi, altri beni e servizi per la casa (biancheria, detersivi pentole ecc.), per il riscaldamento centralizzato e per le comunicazioni (telefonia)

Alcuni spunti della Circolare n.24/E: le spese per i trasporti

- ▶ Si utilizzano dati certi per l'assicurazione RCA, incendio e furto, nonché per il bollo
- ▶ Si utilizzano i dati medi Istat - se maggiori dei dati certi - per i pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, spese di manutenzione e riparazione
- ▶ Si sarebbero dovuti impiegare i dati medi Istat per tram, autobus, taxi ed altri trasporti



Alcuni spunti della Circolare n.24/E: Gli incrementi patrimoniali

- ▶ Tra gli incrementi patrimoniali si segnalano gli acquisti di immobili e di beni mobili registrati, la sottoscrizione di polizze assicurative previdenziali e sulla vita, il pagamento di contributi previdenziali volontari, l'acquisto di strumenti finanziari e di oggetti d'arte o antiquariato, la manutenzione straordinaria di unità abitative, eventuali donazioni ed erogazioni liberali
- ▶ Gli incrementi vanno considerati al netto dei disinvestimenti effettuati nell'anno in corso e nei quattro anni precedenti, nonché di eventuali finanziamenti contratti
- ▶ Esempio: acquisto un immobile nel 2013 per euro 250.000, a fonte del quale ho stipulato un mutuo di euro 100.000, mentre nel 2011 avevo venduto azioni per euro 80.000 >>>> l'incremento patrimoniale ammonta ad euro 70.000

E il risparmio ?

- ▶ Dal 2011 gli intermediari finanziari comunicano le giacenze sui conti correnti all'inizio ed alla fine dell'anno (proroga per il 2013)
- ▶ Per il 2009 ed il 2010 non esiste un tale canale di comunicazione
- ▶ Possibile richiesta ai contribuenti dei dati necessari (è legittima ?)



LA STATISTICA

di Trilussa

Sai ched'è la statistica? È na' cosa
che serve pe fà un conto in generale
de la gente che nasce, che sta male,
che more, che va in carcere e che spósa.

Ma pè me la statistica curiosa
è dove c'entra la percentuale,
pè via che, lì, la media è sempre eguale
puro co' la persona bisognosa.

Me spiego: da li conti che se fanno
seconno le statistiche d'adesso
risurta che te tocca un pollo all'anno:

e, se nun entra nelle spese tue,
t'entra ne la statistica lo stesso
perchè c'è un antro che ne magna due.

L'intervento del Garante della Privacy (Prescrizioni del 21 novembre 2013)

- ▶ Il Garante riscontra che all'Agenzia delle Entrate risultano censite 48.000.000 di famiglie, di cui 34.000.000 con un solo componente, mentre i dati Istat evidenziano 25.000.000 di nuclei familiari
- ▶ In sede di ispezione il Garante ha verificato che una buona parte degli scostamenti rilevati dall'Agenzia delle Entrate era da imputare all'errata digitazione di dati numerici (investimenti o premi assicurativi decuplicati o centuplicati a causa dell'errata aggiunta di zeri, importi espressi in lire anziché in euro)
- ▶ L'utilizzo indiscriminato del fitto figurativo rendeva incoerenti oltre 2.000.000 di minorenni non inseriti nel quadro FA del modello Unico
- ▶ L'informativa ai contribuenti era carente (quali conseguenze della mancata risposta all'invito dell'Ufficio ?)

Le medie Istat secondo il Garante della Privacy

- ▶ L'utilizzo dei dati Istat per attribuire al contribuente importi riferibili a spese frazionate e ricorrenti viola i principi di correttezza ed esattezza nel trattamento dei dati personali
- ▶ Questo accade principalmente per le voci della tabella allegata al Decreto che non sono ancorate ad alcun elemento di spesa per beni o servizi o per il loro mantenimento (ovvero che non sono legate a spese certe ovvero a spese per elementi certi)
- ▶ Il Decreto avrebbe dovuto limitarsi ad individuare il contenuto probabile in termini di spesa di beni posseduti o servizi utilizzati dal contribuente, non anche imputare allo stesso in via presuntiva l'esistenza stessa di elementi di spesa non ancorati ad alcun dato certo (es. abbigliamento e calzature, pasti fuori casa ecc.)

Le medie Istat secondo il Garante della Privacy

- ▶ Criticabile è anche l'utilizzo della media aritmetica, che presenta notevoli limiti di significatività >> la media è una sintesi che non dà conto dell'estrema variabilità di un fenomeno
- ▶ Le «famiglie tipo» utilizzate dall'Istat non riescono a distinguere i vari tipi di contribuenti (es. non ci sono differenze tra operai, impiegati, lavoratori autonomi) ed anche le aree geografiche considerate sono assai vaste e non considerano le peculiarità di città, aree rurali, piccoli paesi ecc.
- ▶ Non viene considerata la Legge di Engel
- ▶ Secondo l'art.105 del Codice della Privacy i dati personali trattati per scopi statistici o scientifici non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura

Le conclusioni del Garante della Privacy

- ▶ Il D.M. 24/12/2012 determina un'ingerenza indebita nella sfera personale del contribuente nella parte in cui prevede la profilazione del contribuente attraverso l'imputazione presuntiva di elementi di capacità contributiva relativi ad ogni aspetto della vita quotidiana, il cui contenuto induttivo è determinato mediante l'utilizzo di spese medie, non finalizzate alla valorizzazione di un elemento di capacità contributivo certo, e quindi non ancorate all'esistenza di un bene o un servizio ad al relativo mantenimento
- ▶ La ricostruzione sintetica del reddito è conforme al Codice della Privacy se eseguita in base ai soli dati relativi alle spese certe, alle spese per elementi certi ed al fitto figurativo
- ▶ In particolare il fitto figurativo, in sede di contraddittorio, potrà essere agevolmente «adattato» alla situazione effettiva

La Circolare n.6/E del 11/03/2014: Correttivi per il lifestage

- ▶ L'Agenzia delle Entrate prende atto che la famiglia fiscale (risultante dalle dichiarazioni dei redditi) e la famiglia anagrafica spesso non coincidono
- ▶ Nella famiglia anagrafica rientrano anche i familiari conviventi non fiscalmente a carico ed i conviventi di fatto
- ▶ Prima di inviare l'invito formale al contraddittorio, l'Agenzia effettuerà i necessari riscontri sulla situazione familiare del contribuente, aggiornando la composizione del nucleo familiare
- ▶ Collegamento telematico con l'anagrafe comunale o invio di pec

La Circolare n.6/E del 11/03/2014: Le spese medie Istat

- ▶ L'Agenzia delle Entrate abbandona definitivamente l'utilizzo delle medie Istat, per le spese inerenti beni e servizi di uso corrente, sia in fase di selezione dei contribuenti da verificare, sia in sede di contraddittorio
- ▶ Ovviamente queste spese rientreranno nell'accertamento sintetico ove puntualmente individuate dall'Ufficio (es. spesometro)
- ▶ Le spese Istat sono ancora utilizzabili solo se connesse ad elementi certi, quali il possesso e le caratteristiche di immobili e di mobili registrati (spese per manutenzione ordinaria degli immobili e per acqua e condominio, spese relative all'utilizzo di autoveicoli)

La Circolare n.6/E del 11/03/2014: Il fitto figurativo e la correttezza dei dati

- ▶ Il fitto figurativo non rileva più ai fini della selezione dei contribuenti oggetto di controllo
- ▶ Il fitto figurativo sarà considerato in sede di determinazione del reddito solo se il contribuente non chiarisce la propria posizione o non si presenta al contraddittorio
- ▶ Negli altri casi la voce in questione sarà sostituita con le spese per elementi certi (spese di manutenzione ordinaria, acqua e condominio) connesse con l'immobile effettivamente impiegato dal contribuente
- ▶ Gli Uffici sottoporranno ad analisi critica i dati presenti nell'Anagrafe Tributaria per cercare di eliminare quelli palesemente errati

Concludendo:

- ▶ Alla luce del «ridimensionamento» del D.M. 24/12/2012 determinato dall'intervento del Garante per la Protezione dei dati personali, l'accertamento sintetico sarà basato su:
 - spese certe (intercettate da varie fonti e presenti in Anagrafe Tributaria)
 - spese per elementi certi (per immobili e veicoli registrati)
 - incrementi patrimoniali (al netto dei disinvestimenti degli ultimi 5 anni)
 - quota di risparmio formata nell'anno
- ▶ Scompaiono dalla scena le spese per beni e servizi di uso corrente determinate alla luce dei dati medi Istat

Concludendo:

- ▶ Prima di avviare l'indagine, l'Agenzia delle Entrate presterà attenzione all'individuazione del nucleo familiare effettivo del contribuente
- ▶ Inoltre particolare attenzione sarà prestata alla correttezza dei dati presenti nell'Anagrafe Tributaria, onde eliminare gli errori più evidenti che dovessero emergere
- ▶ Il contribuente destinatario di un accertamento sintetico potrà dimostrare che le spese intercettate sono state finanziate con redditi diversi da quelli posseduti nell'anno, ovvero con redditi esenti o soggetti a ritenute alla fonte a titolo d'imposta, ovvero con redditi legalmente esclusi dalla base imponibile o infine che le spese sono state finanziate da altri soggetti
- ▶ Tuttavia resta da indagare su chi incomba l'onere della prova. Ci troviamo di fronte a presunzioni semplici o a presunzioni legali relative ?

La lettera dell'Agenzia delle Entrate

Gentile Contribuente,

la ricostruzione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche (articolo 22 del Dl 78/2010) si basa su spese certe e su spese collegate al possesso di beni, tenendo conto anche della composizione del nucleo familiare e del luogo di residenza (decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2012).

Sulla base dei dati presenti in Anagrafe tributaria, le spese che Lei ha sostenuto nel 2009 risultano apparentemente non compatibili con il reddito dichiarato.

Per questo motivo, come prevede l'art. 32 del DPR n. 600/1973, La invitiamo a presentarsi presso questo ufficio, di persona o tramite un rappresentante. Il Suo intervento è particolarmente importante per acquisire dati e notizie che possono permettere di chiarire la Sua posizione e, quindi, di non procedere a ulteriori fasi del controllo, tenendo conto del principio di collaborazione e buona fede su cui sono improntati i rapporti tra Contribuente e Amministrazione finanziaria (art. 10 comma 1 Statuto del Contribuente).

La lettera dell'Agenzia delle Entrate

Durante l'incontro potrà documentare l'esistenza di redditi che non era obbligato a dichiarare e dimostrare che le spese sostenute per investimenti sono state finanziate con disponibilità provenienti da altre fonti (disinvestimenti, risparmi accumulati negli anni precedenti, altro).

Per facilitare il confronto, nel prospetto allegato sono riepilogate le spese che risultano da Lei sostenute: la prima colonna contiene le spese certe, presenti in Anagrafe tributaria; la seconda, le spese basate su dati certi (possesso di abitazione, mezzo di trasporto, ecc.); la terza è a Sua disposizione per integrare o modificare gli importi indicati.

La sezione successiva del prospetto Le consente di indicare i saldi iniziali e finali dei Suoi conti correnti bancari e postali nonché dei conti titoli, relativi all'anno 2009, utilizzando le risultanze degli estratti conto.

La lettera dell'Agenzia delle Entrate

Se Lei fornisce chiarimenti esaurienti in merito agli elementi indicati nel prospetto allegato, così da rendere compatibili le spese da Lei sostenute con il reddito dichiarato, l'attività di controllo ai fini della ricostruzione sintetica del reddito si chiude in questa fase.

(frase inserita solo in caso di fitto figurativo) Nelle banche dati dell'Agenzia non risulta che nel Comune di residenza Lei abbia un immobile in proprietà o in locazione. Pertanto, qualora non fornisse chiarimenti in merito, Le sarà attribuito un "fitto figurativo", sulla base dei valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2012.

La lettera dell'Agenzia delle Entrate

Qualora Lei non si presenti o, pur presentandosi, non fornisca, in tutto o in parte, le informazioni richieste, l'Agenzia delle Entrate potrà valutare la possibilità di adottare più penetranti poteri di indagine (previsti dal citato art. 32) e, come stabilito dall'art.11, I comma lett. c) del Dlgs n. 471/1997, potrà altresì valutare se irrogare la sanzione per mancata comparizione e per omessa o incompleta risposta (da un minimo di 250 a un massimo di 2000 euro). Per una migliore gestione degli appuntamenti, La invitiamo a presentarsi il giorno _____dalle_____ alle _____rivolgendosi al funzionario_____.

Se non Le è possibile venire in ufficio nel giorno indicato, può chiedere di fissare un'altra data, entro 15 giorni dal ricevimento di questa comunicazione, contattando il numero xxxx o scrivendo all'indirizzo e-mail xxxx. La informiamo che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Dlgs n. 196/2003, i dati che devono essere obbligatoriamente forniti in relazione a questo invito sono comunicati a integrazione di quelli di cui l'Agenzia delle Entrate è titolare esclusivo.

L'iter dell'accertamento sintetico redditometrico

- ▶ Estrazione di liste selettive in cui sono individuati soggetti « a rischio evasivo»
- ▶ Le liste dovrebbero avere a riferimento nuclei familiari più che singoli contribuenti
- ▶ L'Ufficio controlla i dati, elimina auspicabilmente gli errori, verifica la reale consistenza del nucleo familiare
- ▶ Stesura e trasmissione di un invito a comparire per fornire dati e notizie fiscalmente rilevanti
- ▶ La mancata presentazione comporta l'applicazione di una sanzione da 250 a 2.000 euro

L'iter dell'accertamento sintetico redditometrico

- ▶ Se il contribuente fornisce spiegazioni «convincenti» delle possibili anomalie riscontrate al procedura si chiude
- ▶ Possibili argomentazioni:
 - esistenza di redditi di differenti periodi d'imposta (collegamenti con i risparmi accumulati)
 - esistenza di redditi esenti o soggetti a tassazione alla fonte definitiva (vincite, rendite finanziarie)
 - finanziamenti di terzi, indebitamento
 - particolare articolazione dei rapporti familiari
 - errori nei dati dell'Agenzia delle Entrate
 - esistenza di redditi tassati per competenza (disallineamenti con la cassa)
 - i beni sono impiegati nell'esercizio di attività d'impresa o autonome

L'iter dell'accertamento sintetico redditometrico

- ▶ Nel caso la prima fase non sia risolutiva viene avviato l'iter dell'accertamento con adesione con l'invio di un ulteriore invito
- ▶ In questo secondo invito sono quantificate le imposte da versare sulla base della ricostruzione del reddito operata dall'Ufficio
- ▶ Il contribuente potrebbe aderire all'invito usufruendo della riduzione delle sanzioni ad un sesto (entro 15 gg. prima della data di comparizione)
- ▶ In caso di mancato versamento vi sarà un nuovo incontro per tentare l'accertamento con adesione
- ▶ Se questa procedura si conclude positivamente si potrà ottenere la riduzione delle sanzioni ad un terzo del minimo

L'iter dell'accertamento sintetico redditometrico

- ▶ Se non riesce neppure l'accertamento con adesione l'Ufficio emetterà un avviso di accertamento, nel quale dovrà riportare anche le motivazioni circa il mancato accoglimento delle considerazioni difensive del contribuente
- ▶ L'avviso di accertamento è esecutivo e quindi non sarà seguito da cartella Equitalia
- ▶ Il contribuente dovrà provvedere all'impugnazione dell'avviso di accertamento di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale
- ▶ Possibile ricorso alla mediazione (controversie di valore non superiore a 20.000 euro) >> condizione di procedibilità

Obbligo del contraddittorio preventivo

- ▶ Prima delle novità del 2010 la giurisprudenza prevalente non lo riteneva obbligatorio, in quanto il contribuente avrebbe potuto difendersi durante il contenzioso (Cassazione n.7485/2010)
- ▶ Dopo il D.L. 78/2010 il contraddittorio diviene obbligatorio, e ciò risulta in linea con la giurisprudenza formatasi per i parametri e gli studi di settore (Cassazione, SS.UU. nn. 26635, 26636, 26637, 26638 del 2009)
- ▶ L'obbligo del contraddittorio è anche sancito nella giurisprudenza comunitaria (CGCE 18/12/2008 causa C-349/07, Sopropè)
- ▶ In mancanza del contraddittorio l'avviso di accertamento è nullo

Obbligo del contraddittorio preventivo

- ▶ Eventuali elementi che il contribuente non utilizza in sede di contraddittorio possono essere proposti di fronte alla Commissione Tributaria ?
- ▶ Se il contribuente rimane inerte di fronte agli inviti può impugnare comunque l'avviso di accertamento ?

Natura delle presunzioni nell'accertamento sintetico

- ▶ Nel vecchio redditometro la giurisprudenza prevalente le considerava presunzioni legali relative (Cassazione nn. 14168/2012 e 18604/2012)
- ▶ Esiste tuttavia qualche sentenza contraria che asserisce la natura di presunzione semplici (Cassazione nn. 23554/2012 e 16339/2013), in quanto trattasi pur sempre di strumenti standardizzati di origine statistica
- ▶ Il contribuente è comunque ammesso a fornire «prova contraria» anche a mezzo di presunzioni (Cassazione nn. 6758/2007 e 10665/2009)
- ▶ Permane un problema giuridico di fondo legato alla gerarchie delle fonti: il D.M. 24/12/2012 per larghe parti risulta illegittimo e lo stesso è stato «riscritto» da una circolare AdE. A questo si aggiunga che la rilevanza della «quota di risparmio» è stata introdotta proprio dal Decreto Ministeriale